

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1466-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1965  
(V. Stampato n. 1539)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 dicembre 1965*

**Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1966**

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna  
per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, effettuato  
in Roma il 28 giugno 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione della imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini spagnoli, effettuato a Roma il 28 giugno 1961, accorda ai cittadini spagnoli un trattamento analogo a quello che, nella stessa materia, era stato già concordato con la Svizzera per i cittadini elvetici in virtù del « Regolamento » 10 gennaio 1957 approvato con legge 4 febbraio 1958, n. 61, e con l'Argentina per i cittadini argentini a seguito dello scambio di Note del 1° agosto 1960 approvato con legge 3 dicembre 1962, n. 1766.

Ai benefici previsti negli articoli dal II al V sono ammessi i contribuenti spagnoli che alla data del 28 marzo 1947 si trovassero nelle condizioni indicate all'articolo I e precisamente:

a) le persone fisiche di nazionalità spagnola che non abbiano nello stesso tempo la nazionalità italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;

b) le società di persone costituite in Spagna o secondo il diritto spagnolo;

c) le società di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto spagnolo e che abbiano la loro sede in Spagna.

Dopo aver affermato che le persone fisiche menzionate nell'articolo I, lettera a), rimangono, in linea di massima, sottoposte all'imposta italiana progressiva sul patrimonio, l'articolo III enumera i benefici concessi e i limiti entro i quali è consentita allo Stato italiano la facoltà di rettifica nella valutazione dei beni dichiarati.

L'articolo IV riguarda le società e gli enti morali, ai quali è riconosciuta la facoltà di chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista nel titolo II della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che all'imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al n. 1 dello stesso articolo.

L'articolo V fissa i termini e le modalità per la rateazione del pagamento dell'imposta.

L'articolo VI prevede che eventuali casi controversi saranno esaminati con ogni consentita benevolenza dal Ministero della finanza.

Lo scambio di note, che ha già riportato l'approvazione della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1965, merita di essere ratificato.

CRESPELLANI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli, effettuato in Roma il 28 giugno 1961.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alle clausole dell'ultimo periodo delle Note stesse.